



CITTA' DI ALCAMO

Settore Servizi al Cittadino e Sviluppo Economico

DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO DEL CONTADINO DENOMINATO "BIOMERCATO."

Art. 1

Oggetto e finalità

Il Comune di Alcamo istituisce un mercato del contadino denominato "Biomercato" riservato all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2007.

Il "Biomercato" persegue le seguenti finalità:

- promuovere lo sviluppo di mercati in cui gli imprenditori agricoli, nell'esercizio dell'attività di vendita diretta, possano soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione;
- promuovere l'attività di vendita di imprese agricole operanti nell'ambito territoriale che si impegnino a rispettare determinati requisiti di qualità e di trasparenza nell'esercizio dell'attività di vendita;
- promuovere la conoscenza della cultura rurale e delle produzioni agricole locali;
- promuovere azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti agricoli posti in vendita;
- promuovere il valore della stagionalità dei prodotti locali spesso strettamente connessa alla salubrità degli alimenti;
- garantire l'acquisto di merce fresca e di stagione;
- individuare la tracciabilità del prodotto e quindi la garanzia della sua provenienza;
- favorire la riduzione del prezzo di vendita al dettaglio con la garanzia di un giusto guadagno per il produttore, attraverso l'eliminazione di intermediari;

- favorire l'accesso alla distribuzione diretta ai consumatori dei prodotti biologici;
- ridurre i tempi di trasporto delle merci con benefici sia per l'ambiente sia per la sicurezza stradale.

Art. 2

Modalità di partecipazione

Possono partecipare al "Biomercato" di Alcamo gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, comprese le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che rispettino le seguenti condizioni:

- a) ubicazione dell'azienda agricola e della sua attività nell'ambito territoriale amministrativo della Regione Sicilia con particolare riferimento agli imprenditori locali e della Provincia di Trapani e Palermo con preferenza prioritariamente per quelli del territorio alcamese;
- b) vendita diretta di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dell'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione;
- c) possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

Art. 3

Presentazione delle domande- Assegnazione posteggi

Gli imprenditori agricoli interessati devono presentare domanda di assegnazione del posteggio utilizzando l'apposita modulistica (Allegato A).

Fa fede la data di acquisizione al protocollo generale del Comune.

Ciascun operatore può essere assegnatario di un solo posteggio.

I posteggi saranno assegnati seguendo la numerazione indicata nella planimetria (Allegato B).

Le richieste pervenute saranno accolte nei limiti della disponibilità dei posteggi, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande al protocollo generale del Comune. Se vi sono posteggi disponibili ottengono l'assegnazione del gazebo, in mancanza sono inserite nell'apposito elenco in attesa di gazebo disponibili.

Per le sole domande pervenute nella stessa giornata, ove i posteggi risultino disponibili in numero inferiore rispetto alle domande pervenute, sarà stilata una graduatoria per definire l'ordine di assegnazione dei posteggi.

Per la formazione della graduatoria verranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:

- ubicazione territoriale dell'azienda (sede legale)

- Ubicazione -	Punti
Sede dell'Azienda nel Comune di Alcamo -	3
nei restanti Comuni della Provincia di Trapani e Palermo -	2
nei restanti comuni della Sicilia -	1

A parità, saranno preferite le imprese iscritte al SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale- Elenco degli operatori biologici italiani).

In caso di ulteriore parità sarà valutata la maggiore anzianità di iscrizione alla SOAT (Sezione Operativa di Assistenza Tecnica-Albo delle imprese regionali accreditate per la partecipazione ai "Mercati degli Agricoltori").

In caso di ulteriore parità sarà valutata la maggiore anzianità di inizio attività risultante dalla iscrizione al Registro Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A.

La domanda, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e del luogo di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e la richiesta di assegnazione di un gazebo nel " Biomercato" di Alcamo.

La partecipazione al Biomercato è subordinata al rispetto da parte delle aziende delle normative vigenti in materia fiscale, sanitaria e amministrativa e dovrà tenere conto delle disposizioni a tutela dei consumatori.

Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

La presentazione della domanda di utilizzo del gazebo nel " Biomercato" di via Salvo d'Acquisto implica l'accettazione integrale delle norme di cui al presente disciplinare.

I gazebo sono assegnati fino ad esaurimento delle disponibilità.

Il Comune rilascia agli aventi diritto l'autorizzazione per la vendita nel Biomercato di Alcamo nei giorni e negli orari di svolgimento, non è cedibile né alienabile e in caso di rinuncia, cessazione dell'attività o revoca perde ogni efficacia.

Art. 4

Condizioni di partecipazione

Possono esercitare la vendita nel Biomercato gli imprenditori agricoli che rispettino le seguenti condizioni:

a) vendano prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui all'art. 2135 del codice civile;

b) vendano esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati e non nel rispetto, però, della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice;

c) esercitino l'attività di vendita all'interno del mercato agricolo personalmente ovvero tramite i soci in caso di società agricola e di società ai sensi dell'art. 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i relativi familiari coadiuvanti oppure il personale dipendente di ciascuna impresa;

d) ottemperino a quanto prescritto dall'art. 4 del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228

Art. 5

Caratteristiche dei posteggi

Il numero massimo dei gazebo disponibili coincide con gli stand realizzati entro la struttura di via Salvo d'Acquisto destinati alle seguenti categorie merceologiche:

- prodotti di ortofrutta;
- prodotti di florovivaistica;
- prodotti lattiero – caseari;
- insaccati;
- vino imbottigliato e altri prodotti connessi e/o derivati dalla produzione di uve e di vino;
- miele e altri prodotti derivati dall'apicoltura;
- prodotti biologici;
- prodotti artigianali;

Ogni area ha la superficie massima del gazebo.

Gli operatori dovranno occupare esclusivamente l'area assegnata.

Art.6

Calendario del mercato e orari

Il Biomercato di Alcamo si svolge nell'apposita area di via Salvo d'Acquisto, con cadenza settimanale.

Il Mercato si svolgerà ogni lunedì, con i seguenti orari:

l'accesso all'area mercatale è consentito dalle ore 08,00 per sistemazione ed esposizione prodotti, con inizio dell'attività di vendita alle ore 09,00 fino alle ore 17,00 e sgombero dell'area entro le ore 18,00.

Dopo l'inizio della vendita, non è consentito l'accesso di automezzi nell'area mercatale.

Con apposito provvedimento del Sindaco potrà essere variata la giornata e l'orario stabilito.

In occasione di particolari festività e di manifestazioni promozionali, culturali o turistiche, l'attività del mercato potrà essere prolungata anche nelle ore serali. Le aziende partecipanti al mercato non potranno smontare la propria struttura o lasciare il posteggio prima dell'orario stabilito.

Art. 7

Utilizzo del mezzo

Dopo lo scarico delle merci, gli automezzi devono essere parcheggiati al di fuori dell'aria di esposizione e senza intralciare l'accesso all'area.

Art. 8

Durata della concessione del posteggio

L'assegnazione del posteggio ha validità annuale o stagionale e si intende automaticamente rinnovata se in regola con i versamenti COSAP e TARI, salvo comunicazione di rinuncia del posteggio da far pervenire almeno trenta giorni prima della scadenza.

Ogni operatore è tenuto a partecipare al mercato agricolo sottoscrivendo un impegno a parteciparvi con continuità, senza interruzioni.

Sarà possibile interrompere la partecipazione al mercato solo per le seguenti motivazioni:

- in caso di lutto o gravi impedimenti familiari;
- per malattia;
- per cessazione dell'attività agricola;
- per cessazione o insufficienza della produzione per cui l'azienda ha presentato domanda di partecipazione.

L'operatore che intende cessare la partecipazione al mercato agricolo deve comunicarlo per iscritto al Comune con un preavviso di almeno un mese.

Art. 9

Obblighi dei partecipanti

Ogni espositore è tenuto al pagamento dell'occupazione del suolo pubblico relativamente alla superficie occupata dal gazebo, della tariffa rifiuti e dell'eventuale fornitura di energia elettrica, che verrà determinata in forma forfettaria con provvedimento sindacale.

Art. 10

Pulizia del suolo pubblico

Al termine dell'orario di vendita ogni operatore deve provvedere a depositare negli appositi contenitori per la raccolta differenziata a disposizione del mercato agricolo tutti i rifiuti derivanti dall'esercizio dell'attività.

Ai trasgressori saranno comminate le sanzioni pecuniarie e accessorie previste dalla legge e dai vigenti regolamenti e ordinanze sindacali.

Art. 11

Disposizioni igienico-sanitarie

Il mercato agricolo si svolge nel rispetto delle disposizioni igienico – sanitarie di cui al Regolamento CE n.852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 Aprile 2004.

Art.12

Attività collaterali

All'interno del Biomercato agricolo possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati.

In tali occasioni sarà possibile la partecipazione anche di operatori commerciali o artigianali la cui attività sia rispondente alle caratteristiche del mercato agricolo o dell'iniziativa particolare.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Felice Ruisi

IL DIRIGENTE
Dott. *Francesco Mariscalchi*